

Editore: Consiglio Supremo

Tipo: legge

Adottato: 15.12.1992

Entrata in vigore: 01.01.1993.

Versione visualizzata: 13.11.2020. - 31.01.2022

Postato da:

Corte Suprema della Repubblica di Lettonia

Relatore del Consiglio e del governo,

1/2, 14.01.1993

Emendamenti:

Legge 21/09/1995 / LV, 154, 06.10.1995; Relatore, 22, 23.11.1995. / In vigore da 01.11.1995.

Legge 12/06/2001 / LV, 187, 22.12.2001; Relatore, 2, 24.01.2002 / In vigore da 01.01.2002.

Legge 02/06/2004 / LV, 96, 16.06.2004; Relatore, 13, 15.07.2004 / In vigore da 30 giugno 2004

Legge 13/11/2008 / LV, 187, 02.12.2008; Relatore: 1, 15.01.2009 / In vigore da 01.07.2009.

Legge 28/10/2010 / LV, 178, 10.11.2010. / In vigore da 01.02.2011.

Legge 21/06/2012 / LV, 108, 11.07.2012. / In vigore da 27.08.2012.

Legge 16/05/2019 / LV, 108, 30.05.2019. / In vigore da 13.06.2019.

Legge 29/10/2020 / LV, 211A, 30.10.2020. / In vigore da 13.11.2020.

LEGGE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

Sulla protezione del corpo di una persona deceduta e l'uso medico di tessuti e organi umani

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Scopo della legge

Lo scopo della legge è quello di proteggere il corpo di una persona deceduta da azioni indegne e illegali con esso. La legge prescrive la procedura con cui i tessuti e le cellule di un corpo umano vivo o morto (di seguito - tessuti) e gli organi possono essere utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento, il trapianto, la produzione di preparati medicinali e le bioprotesi.

Ai fini della presente legge, per uso di tessuti e organi si intende qualsiasi attività svolta con tessuti e organi, compresa la selezione dei donatori di tessuti e organi, l'approvvigionamento, il prelievo, l'analisi, la lavorazione, la conservazione, l'etichettatura, la documentazione del processo, lo stoccaggio, la distribuzione (compresa l'esportazione e l'importazione), il trasporto e il trapianto.

(Come modificato dalla legge del 21.06.2012, che entra in vigore il 27.08.2012)

Articolo 2. Diritto prioritario dell'uomo sul suo corpo

Il corpo, i tessuti e gli organi di una persona deceduta possono essere utilizzati solo secondo le procedure specificate in questa legge in conformità con la volontà espressa durante la sua vita. La volontà umana, a meno che non sia contraria alle leggi in vigore, deve essere rispettata da tutte le istituzioni mediche, educative e scientifiche, indipendentemente dal loro tipo di attività e subordinazione.

Ogni persona adulta ha il diritto durante la sua vita di esprimere il desiderio di proibire o permettere l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte, incluso lo scopo del loro uso, facendo una nota nel sistema informativo sanitario elettronico integrato (di seguito sistema informativo sanitario).

Il diritto di esprimere il desiderio di proibire o permettere l'uso del corpo, dei tessuti e degli organi di un minore dopo la morte appartiene a uno dei rappresentanti legali del minore facendo una nota nel sistema informativo sanitario o esprimendo la relativa volontà a un'istituzione medica (centro di approvvigionamento di tessuti e organi).

Una persona ha il diritto di cambiare la volontà espressa durante la sua vita per proibire o permettere l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte.

Il Ministero della Salute sviluppa e fornisce gratuitamente materiale informativo disponibile sulle possibilità e gli aspetti legali dell'uso del corpo umano, dei tessuti e degli organi, e conduce regolarmente campagne d'informazione.

(02.06.2004 . Legge, come modificata, come modificata dalla 16.05.2019 . Legge, che entra in vigore il 13.06.2019. Le modifiche del secondo e terzo paragrafo per quanto riguarda i marchi impegnati sistema di informazione sanitaria sul divieto o autorizzazione di un corpo umano deceduto, tessuti e organi dopo la morte sono applicabili dal 01.02.2021 (Vedi paragrafo 6 delle disposizioni transitorie)

Articolo 3. Esecuzione di un divieto o di un permesso

Il Gabinetto determina la procedura con cui una persona può chiedere all'Ufficio degli Affari di Cittadinanza e Migrazione il divieto o il permesso di utilizzare il suo corpo, i suoi tessuti e i suoi organi dopo la morte.

(La seconda parte è esclusa dalla legge del 16.05.2019, che entra in vigore il 13.06.2019)

Il Gabinetto determina le procedure con cui le istituzioni mediche, educative e scientifiche richiedono e ricevono informazioni dal Registro della Popolazione riguardo al divieto o al permesso di usare il corpo, i tessuti e gli organi di una persona dopo la sua morte.

(Nella formulazione della legge del 06.12.2001 con le modifiche apportate dalle leggi del 28.10.2010 e del 16.05.2019, che entrano in vigore il 13.06.2019. La modifica sull'esclusione delle parti prima e terza entra in vigore il 01.02.2022 .2022 (Vedi paragrafo 7 delle disposizioni transitorie)

Articolo 4. Diritti dei parenti stretti e consenso presunto

Se il sistema informativo sanitario non contiene informazioni sull'intenzione in vita della persona deceduta di proibire o permettere l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte, l'istituzione medica (centro di approvvigionamento di tessuti e organi) è obbligata a trovare informazioni sul divieto in vita della persona deceduta. Il suo corpo, i suoi tessuti e i suoi organi dopo la morte, contattando il parente più vicino presente (coniuge, genitori, figlio adulto, fratello, sorella o la persona di contatto della persona deceduta specificata nel sistema informativo sanitario).

Se nessuno dei parenti più prossimi è presente, l'istituzione medica (centro di approvvigionamento di tessuti e organi), in cooperazione con le istituzioni governative statali e locali e utilizzando i sistemi

informativi statali, deve, per quanto possibile, scoprire queste informazioni contattando i parenti più prossimi per utilizzare il corpo, i tessuti e gli organi dopo la morte.

Le informazioni fornite dal parente più prossimo sono registrate nella cartella clinica del defunto.

Se il sistema d'informazione nazionale non contiene informazioni sulla volontà in vita della persona deceduta sul divieto o permesso all'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte e dai parenti stretti, conformemente al primo e al secondo comma del presente articolo, e non è possibile accertare la sua volontà sull'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte, si presume il consenso in vita di tale persona deceduta a permettere l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte.

Se le informazioni fornite dal parente più prossimo sull'intenzione espressa dalla persona deceduta di proibire o permettere l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte sono contraddittorie, l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi è vietato.

Dopo l'accertamento della morte biologica fino alla determinazione della volontà espressa durante la vita della persona deceduta, l'istituzione medica (centro di approvvigionamento di tessuti e organi) può eseguire le necessarie manipolazioni mediche volte a mantenere la funzione e la vitalità dei tessuti e degli organi della persona deceduta senza avviare l'approvvigionamento di tessuti o organi.

L'istituzione medica (centro di approvvigionamento di tessuti e organi) è obbligata a informare i parenti più vicini presenti sull'uso del corpo, dei tessuti e degli organi della persona deceduta e sui suoi aspetti legali.

(05.16.2019. Dell'entrata in vigore il 13.06.2019. Emendamento nel primo paragrafo per quanto riguarda le approvazioni sistema di informazione sanitaria sul divieto o l'autorizzazione di un corpo umano deceduto, tessuti e organi dopo la morte è applicabile al 01/02/2022. Vedi. Disposizioni transitorie Paragrafo 6)

Articolo 4.1. Autorizzazione di tessuti e organi

Il diritto di usare i tessuti o gli organi concerne un istituto di trattamento medico che ha un permesso per l'uso dei tessuti o degli organi rilasciato dall'Agenzia Statale dei Medicinali.

L'uso di tessuti e di organi umani di viventi, così come il corpo di una persona deceduta per studi medici e programmi di sviluppo professionale per medici è consentito dall'attuazione di un programma accreditato di studi medici o programmi di sviluppo professionale per medici presso un istituto di istruzione superiore. Solo i tessuti e gli organi umani viventi possono essere utilizzati per studi medici e programmi di sviluppo professionale per medici, che sono materiale post-operatorio e il cui uso per studi medici e programmi di sviluppo professionale per medici è stato acconsentito dalla persona. Il consenso della persona è confermato da una registrazione nei documenti medici della persona.

Se un permesso per l'utilizzo di tessuti o organi è stato danneggiato, distrutto, perso o rubato, le persone giuridiche di cui ai paragrafi uno e due della presente sezione ricevono un duplicato del relativo permesso dall'Agenzia statale dei medicinali.

Il Gabinetto dei Ministri determina:

- 1) le procedure con cui un istituto medico e un istituto d'istruzione superiore che attua un programma accreditato di studi medici e un programma di sviluppo professionale per medici riceve un permesso per l'uso di tessuti o organi, un suo duplicato, revoca il permesso, sospende e riprende l'attività;
- 2) i requisiti da soddisfare per ottenere un permesso per l'uso di tessuti o organi e le condizioni per l'uso di tessuti o organi;
- 3) un campione del modulo di permesso per l'uso di tessuti o organi;
- 4) le procedure di valutazione, monitoraggio e controllo dell'uso di tessuti e organi.

L'Agenzia Statale dei Medicinali, conformemente al listino prezzi dei servizi pubblici a pagamento, valuta la conformità degli istituti di cura e degli istituti di istruzione superiore che attuano programmi accreditati di studio medico e programmi di sviluppo professionale per medici determinando se presentano i requisiti per l'uso di tessuti o organi. L'Agenzia Statale dei Medicinali decide in merito al rilascio di un permesso o al rifiuto di un permesso entro tre mesi dalla data di ricevimento della presentazione.

(Nella formulazione della legge del 21.06.2012 con le modifiche apportate dalle leggi del 16.05.2019 e del 29.10.2020, che entrano in vigore il 13.11.2020)

Capitolo II

ESAME PATOLOGICO-ANATOMICO E FORENSE

Articolo 5. Regole per l'esame patologico

Un esame patologico (sezione) di una persona deceduta può essere eseguito se questa l'ha permesso in vita, facendo una nota nel sistema d'informazione sanitaria. Se, durante la sua vita, la persona deceduta ha vietato di effettuare un esame patologico dopo la sua morte mediante una nota nel sistema d'informazione sanitaria, esso è permesso solo nei casi previsti all'articolo 6.

Nei casi in cui la volontà espressa durante la vita del defunto è sconosciuta e il defunto non ha parenti stretti, la questione dell'esecuzione di un esame patologico è decisa dal capo del dipartimento dell'istituto medico se la persona è morta in un istituto medico o dal medico curante o dalle autorità mediche.

(05.16.2019. Dell'entrata in vigore il 13.06.2019. Le modifiche del primo paragrafo riguardanti le approvazioni del sistema informativo sanitario sul divieto o l'autorizzazione alle indagini patologico-anatomiche (sezione) entrano in vigore il 2.1.2022. Vedi. Le disposizioni transitorie del paragrafo 8)

Articolo 6. Esame patologico e forense, senza tener conto della volontà del defunto in vita

Indipendentemente dalla volontà espressa durante la vita del defunto, un esame patologico deve essere eseguito se:

- 1) la possibile causa della morte è una malattia infettiva;
- 2) la causa della morte è una malattia non diagnosticata durante la vita o complicazioni non diagnosticate di misure preventive, trattamento o malattia;
- 3) il peso di un bambino nato morto supera i 500 grammi.

Indipendentemente dalla volontà espressa durante la vita del defunto, un esame medico legale è obbligatorio se:

- 1) il peso di un bambino nato morto supera i 500 grammi;
- 2) una visita medica forense è richiesta dalla persona che fa l'inchiesta, dall'investigatore o dal pubblico ministero.

(Nella formulazione della legge del 16.05.2019, che entra in vigore il 13.06.2019)

Articolo 7. Determinazione del fatto della morte

La procedura per stabilire il fatto della morte cerebrale e biologica e la consegna di una persona morta per la sepoltura è determinata dal Gabinetto.

(Come modificato dalle leggi del 06.12.2001 e 02.06.2004, che entrano in vigore il 30.06.2004)

Articolo 7.1. Cremazione

Il diritto di eseguire la cremazione - la combustione del corpo di una persona morta in forni speciali - appartiene a un commerciante che ha ricevuto un permesso speciale (licenza).

Il Gabinetto determina la procedura per la concessione di licenze ai commercianti per l'esecuzione della cremazione, così come la procedura per il pagamento della tassa statale per il rilascio di un permesso speciale (licenza) e l'importo della tassa statale.

Il Gabinetto determina i documenti necessari per la cremazione di una persona deceduta, la procedura di presentazione dei documenti, così come la procedura di esecuzione della cremazione e la relativa registrazione.

(Nella formulazione della legge del 13.11.2008, che entra in vigore il 01.07.2009)

Articolo 8. Esame medico legale

(Escluso dalla legge del 06.12.2001, che entra in vigore il 01.01.2002)

Capitolo III

USO DI CORPI, TESSUTI E ORGANI UMANI MORTI

(Nome del dipartimento nella formulazione della legge del 16.05.2019, che entra in vigore il 13.06.2019)

Articolo 9. Prelievo di tessuti e organi durante l'esame patologico e forense

I campioni di tessuti e di organi possono essere prelevati per esami diagnostici di laboratorio durante gli esami patologici e forensi, senza tener conto della volontà espressa in vita dal defunto. I campioni di organi e tessuti per la ricerca scientifica e l'insegnamento possono essere prelevati se il defunto lo ha permesso in vita, se la volontà espressa in vita dal defunto è sconosciuta, o se la volontà espressa in vita dal defunto è sconosciuta e non ha parenti stretti.

(Nella formulazione della legge del 16.05.2019, che entra in vigore il 13.06.2019)

Articolo 10. Possibilità di trapianto

Il prelievo di tessuti e organi da una persona deceduta a scopo di trapianto per il trattamento di malattie e lesioni (trapianto) può essere effettuato se è stata stabilita la morte cerebrale o biologica del potenziale donatore.

Articolo 11. Regole di trapianto in caso di morte del donatore

I parenti più stretti hanno il diritto di rivelare le informazioni sull'intenzione in vita della persona deceduta sul divieto o permesso di usare il suo corpo, i suoi tessuti e i suoi organi dopo la morte a un'istituzione medica (centro di approvvigionamento di tessuti e organi) fino all'inizio della relativa operazione di prelievo di tessuti e organi. È vietato utilizzare il corpo, i tessuti e gli organi di un minore deceduto a meno che non sia stato autorizzato per iscritto da uno dei rappresentanti legali del minore.

(Nella formulazione della legge del 16.05.2019, che entra in vigore il 13.06.2019)

Articolo 12. Competenza del Gabinetto dei Ministri nel campo della regolamentazione giuridica dell'uso del corpo, dei tessuti e degli organi di una persona deceduta

Il Gabinetto dei Ministri determina:

1) le procedure per il trapianto di organi di una persona deceduta, così come gli standard di qualità e sicurezza degli organi di una persona deceduta destinati al trapianto;

2) norme di qualità e sicurezza per l'uso di tessuti umani morti;

3) le procedure con cui il corpo di una persona deceduta viene utilizzato per studi medici e programmi di sviluppo professionale per i medici.

Durante il trapianto, l'istituzione medica garantisce il reciproco anonimato del donatore e del ricevente (la persona a cui i tessuti o gli organi sono o saranno trapiantati), a meno che il donatore e il ricevente non siano parenti stretti.

(Nella formulazione della legge del 21.06.2012 con le modifiche apportate dalle leggi del 16.05.2019 e del 29.10.2020, che entrano in vigore il 13.11.2020)

Capitolo IV

ORGANIZZAZIONE DI TESSUTI E ORGANI DA UN DONATORE VIVENTE

Articolo 13. Norme per il prelievo di tessuti e organi da un donatore vivente

Il prelievo di tessuti e organi da un donatore vivente è possibile solo con il suo consenso scritto, minimizzando il rischio per la salute del donatore e informando il donatore dello scopo, della natura, delle conseguenze e del rischio dell'intervento.

Solo il tessuto rigenerato può essere prelevato da un donatore vivente. In casi eccezionali, è permesso il prelievo di un rene a scopo di trapianto.

(Come modificato dalla legge del 06.12.2001, che entra in vigore il 01.01.2002)

Articolo 14. Utilizzo di tessuti e organi di donatori viventi

Il Gabinetto dei Ministri determina:

1) le procedure per il trapianto di organi umani viventi, così come gli standard di qualità e sicurezza degli organi di donatori viventi destinati al trapianto;

2) norme di qualità e sicurezza per l'uso di tessuti di donatori viventi;

3) le procedure con cui i tessuti e gli organi di una persona vivente sono utilizzati per studi medici e programmi di sviluppo professionale per i medici.

(Nella formulazione della legge del 21.06.2012 con le modifiche apportate dalla legge del 29.10.2020, che entra in vigore il 13.11.2020)

Articolo 15. Anonimato reciproco del donatore e del ricevente

Quando si esegue un trapianto, gli operatori sanitari devono garantire l'anonimato del donatore e del ricevente, a meno che non siano parenti stretti.

(Come modificato dalla legge del 21.06.2012, che entra in vigore il 27.08.2012)

Articolo 16. Eredità del sangue e della placenta post-partum

(Escluso dalla legge del 02.06.2004, che entra in vigore il 30.06.2004).

Capitolo V

PROTEZIONE DI UN CORPO UMANO MORTO, INAMMISSIBILITÀ DEGLI AFFARI COMMERCIALI

Articolo 17. Protezione del corpo di una persona deceduta e uso di tessuti e organi umani in medicina come funzione dello Stato

La protezione del corpo di una persona deceduta e l'uso di tessuti e organi umani in medicina è una funzione statale svolta dal Ministero della Salute.

La conformità delle attività delle istituzioni di trattamento medico e delle persone di trattamento medico con i requisiti della presente legge è controllata dall'Ispettorato della Salute e dall'Agenzia Statale dei Medicinali secondo la loro competenza.

(Nella formulazione della legge del 06.12.2001 con le modifiche apportate dalle leggi del 02.06.2004, 21.06.2012 e 16.05.2019, che entrano in vigore il 13.06.2019)

Articolo 18. Divieto di transazioni commerciali

Il prelievo e l'utilizzo di tessuti e organi dal corpo di una persona viva o morta serve alla medicina e allo sviluppo medico ed è di natura non lucrativa. Il prelievo di tessuti e organi dal corpo di qualsiasi persona viva o morta è soggetto a severo divieto o autorizzazione, e la selezione, la spedizione e l'uso commerciale di tali tessuti e organi sono vietati.

(La seconda parte è esclusa dalla legge del 21.06.2012)

È vietata la pubblicità o la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che offra o esprima un interesse ad ottenere i tessuti o gli organi di una persona vivente o deceduta allo scopo di ottenere un vantaggio finanziario o un beneficio equivalente. Sono consentite solo attività informative per sensibilizzare il pubblico sulla necessità e l'importanza della donazione del corpo umano, dei tessuti e degli organi.

La supervisione della restrizione specificata nel paragrafo tre di questa sezione nel campo della pubblicità è eseguita in conformità con la legge sulla pubblicità.

L'Ispettorato della Salute ha il diritto di obbligare coloro che diffondono informazioni a sospendere la diffusione pubblica di informazioni che offrono i tessuti o gli organi di una persona vivente o deceduta o mostrano un interesse ad ottenere i tessuti o gli organi di una persona vivente o deceduta per un guadagno finanziario o un beneficio equivalente. L'Ispettorato della Salute ha il diritto di fissare un termine per l'adempimento dell'obbligo imposto ai distributori di informazioni.

Il destinatario di questa decisione può appellarsi al Tribunale Amministrativo Distrettuale secondo le procedure specificate negli atti normativi. Un ricorso contro una decisione dell'Ispettorato della Salute non sospende il suo funzionamento.

(Nella formulazione della legge del 21.09.1995 con le modifiche apportate dalle leggi del 06.12.2001, 21.06.2012 e 16.05.2019, che entrano in vigore il 13.06.2019)

Articolo 19. Beneficio statale e sollievo per i donatori

Un donatore di organi vivente ha il diritto di ricevere gratuitamente le cure mediche garantite dallo Stato fino alla fine della sua vita.

(Nella formulazione della legge del 02.06.2004, che entra in vigore il 30.06.2004)

Articolo 20. Responsabilità per inosservanza della legge

Le persone fisiche e giuridiche che non rispettano i requisiti della presente legge; secondo il grado di pericolosità dell'offesa, saranno ritenute responsabili come previsto dalla legge.

Articolo 21. Controllo dell'applicazione della legge

(Escluso dalla legge del 21.06.2012, che entra in vigore il 27.08.2012)

Capitolo VI

APPLICAZIONE DELLE LEGGI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Articolo 22. Priorità del diritto internazionale

Se gli accordi internazionali o interstatali, così come le convenzioni di cui la Repubblica di Lettonia è parte, prevedono disposizioni diverse dalla presente legge, si applicano le norme del diritto internazionale.

Disposizioni transitorie

(Nella formulazione della legge del 06.12.2001, che entra in vigore il 01.01.2002)

1. Una nota fatta sul passaporto di una persona prima del 31 dicembre 2001 riguardante il divieto o il permesso di utilizzare i suoi tessuti e organi corporei dopo la morte ha valore legale fino a quando non si riceve un nuovo passaporto o non si presenta una domanda scritta all'Ufficio degli Affari di Cittadinanza e Migrazione.

2. Il Gabinetto emette i regolamenti di cui agli articoli 7, 12 e 14 della presente legge entro il 30 novembre 2004

(Nella formulazione della legge del 02.06.2004, che entra in vigore il 30.06.2004)

3. Fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti del Gabinetto dei Ministri, ma non oltre il 30 novembre 2004, l'ordinanza n. 278 del Ministero della Salute del 3 ottobre 2003 "Sull'uso di tessuti e organi umani in medicina" è in vigore, nella misura in cui non è in contraddizione con la presente legge.

(Nella formulazione della legge del 02.06.2004, che entra in vigore il 30.06.2004)

4. I permessi speciali (licenze) per l'esecuzione della cremazione, che sono stati rilasciati ai commercianti fino al 30 giugno 2009, sono validi fino alla scadenza del termine della relativa licenza, ma non oltre il 1° luglio 2010.

(Nella formulazione della legge del 13.11.2008, che entra in vigore il 01.07.2009)

5. I centri di approvvigionamento e stoccaggio dei tessuti, che sono inclusi nel registro dei centri di approvvigionamento e stoccaggio dei tessuti fino al 26 agosto 2012, i tessuti e le cellule sono autorizzati a utilizzare fino alla fine del termine specificato nel registro, ma non oltre il 26 agosto 2013.

(Nella formulazione della legge del 21.06.2012, che entra in vigore il 27.08.2012)

6. Le modifiche all'articolo 2, paragrafi due e tre, e all'articolo 4, paragrafo uno, della presente legge relative alla redazione di una nota nel sistema d'informazione sanitaria relativa al divieto o all'autorizzazione di utilizzare il corpo, i tessuti e gli organi di una persona deceduta dopo la morte sono applicabili dal 1° febbraio 2022. Fino al 31 gennaio 2022, la volontà di una persona di proibire o autorizzare l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte è registrata nel Registro della Popolazione facendo domanda all'Ufficio degli Affari della Cittadinanza e della Migrazione. Fino al 31 gennaio 2022, un'istituzione medica (centro di approvvigionamento di tessuti e organi) è obbligata ad

accertare la volontà espressa in vita da una persona deceduta di proibire o permettere l'uso del suo corpo, dei suoi tessuti e dei suoi organi dopo la morte, consultando il Registro della Popolazione.

(Nella formulazione della legge del 16.05.2019 con le modifiche apportate dalla legge del 29.10.2020, che entra in vigore il 13.11.2020)

7. L'esclusione della sezione 3, paragrafi uno e tre della presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2022.

(16.05.2019 nel testo della legge con le modifiche apportate dalla legge del 29.10.2020, che entra in vigore il 13.11.2020. La suddetta modifica è inclusa nel testo della legge a partire dal 01.02.2022)

8. Le modifiche alla Sezione 5, Paragrafo uno della presente legge riguardanti la realizzazione di una nota nel sistema d'informazione sanitaria riguardante un divieto o un permesso di eseguire un esame patologico (sezione) entrano in vigore il 1° febbraio 2022.

(Nella formulazione della legge del 16.05.2019 con le modifiche apportate dalla legge del 29.10.2020, che entra in vigore il 13.11.2020)

Riferimento informativo alle direttive dell'Unione Europea

(Nella formulazione della legge del 21.06.2012, che entra in vigore il 27.08.2012)

Il diritto include norme giuridiche che derivano da:

1) Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2) Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sulle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati al trapianto.

Presidente

del Consiglio supremo della Repubblica di Lettonia A. GORBUNOVS Segretario del Consiglio supremo della
Repubblica di Lettonia I. DAUDIŠS

Riga, 15 dicembre 1992